



Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile

letti gli atti e le deduzioni della parte,
a scioglimento della riserva assunta a seguito di trattazione
cartolare dell'udienza del 23 novembre 2020;
il Giudice, dott. Guido Romano,

premessi che:

- con atto depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in data 20 ottobre 2020, il Sig. Mauro Carmagnola, nel contraddittorio con il Sig. Nino Luciani e con l'associazione "Democrazia Cristiana", ricorreva al Tribunale di Roma al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "il Dr. Mauro Carmagnola, nella qualità di segretario amministrativo e rappresentante legale del partito politico Democrazia Cristiana, come rappresentato, sul presupposto del pregiudizio imminente ed irreparabile che tale convocazione, la correlativa assemblea congressuale e le connesse eventuali decisioni, secondo l'indicato ordine del giorno, che prevedibilmente produrranno ora e nel tempo, al partito ed ai soci, nell'attesa di promuovere ed ottenere tutela in un iniziando giudizio di merito per far valere ogni proprio diritto al riconoscimento legittimo della validità e conformità statutaria degli organi del partito della Democrazia Cristiana ed in particolare del Congresso del 13/14 ottobre 2018 che ha espresso Segretario politico il Dr. Renato Grassi e gli altri organi di vertice, e delle successive attività, ricorre in via d'urgenza avverso il sopra descritto atto di convocazione del cosiddetto XIX Congresso, ad iniziativa arbitraria ed totalmente illegittima del prof. Nino Luciani nella pretesa titolarità di presidente ad interim e di

poi di preteso presidente nazionale della Democrazia cristiana, fissato per il 24 ottobre 2020, o eventuali successive date, il suo materiale svolgimento e tutti gli atti ad esso correlati, presupposti, come citati ed allegati: l'assemblea dei soci DC del 12 ottobre 2019, il primo ed il secondo atto di convocazione predetti l'intermedia assemblea del 14 marzo scorso e i loro ordini del giorno, l'assemblea del 23 maggio 2020, del 6 giugno 2020 e del 4 ottobre 2020 e del 12 settembre ed ogni decisione cola' (nell'eventualità dello svolgimento del Congresso indicato) o altrove adottata prima e dopo, nelle more di questo giudizio, e chiede che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti del c.p.c. e sussistendo i gravi motivi dell'art. 23 c.c., il Giudice ritenuto il fumus boni iuris ed il periculum in mora e ritenute appunto le violazioni degli artt. 7 e 23 c.c. e dello Statuto dell'associazione partito della Democrazia Cristiana (artt. 100, 101 e 102 e succ. 109 e 110, ultima versione del 1992, che indicano competenze, tempi e modi) come rappresentata dal noto simbolo dello scudo crociato, e di quante altre violazioni e lesioni della sfera giuridica e di immagine dello stesso partito, possano essere rinvenute, voglia ordinare, con decreto, inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti necessari alla inibizione e rimozione di ogni pregiudizio di cui in premessa, inibendo, affermandone illegittimi e destituiti di ogni fondamento e potere, le iniziative e le decisioni conseguenti alle attività di cui in narrativa dell'ex socio, prof. Nino Luciani e condannare lo stesso alla rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subito";

- costituitisi, con una unica comparsa, il Sig. Nino Luciani e l'Associazione "Democrazia Cristiana" i quali concludevano per il rigetto della domanda, all'udienza del 23 novembre 2020, trattata con modalità cartolari, il Tribunale riservava la decisione;

osserva quanto segue

Con atto depositato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il Sig. Mauro Carmagnola, quale segretario amministrativo e rappresentante legale del partito politico Democrazia Cristiana, ha - sul presupposto del pregiudizio imminente ed irreparabile che la convocazione, la correlativa assemblea congressuale e le connesse eventuali decisioni possono arrecare - proposto ricorso "avverso il sopra descritto atto di convocazione del cosiddetto XIX Congresso, ad iniziativa arbitraria ed totalmente illegittima del prof. Nino Luciani nella pretesa titolarità di presidente ad interim e di poi di preteso presidente nazionale della Democrazia cristiana, fissato per il 24 ottobre 2020, o eventuali successive date, il suo materiale svolgimento e tutti gli atti ad esso correlati, presupposti".

La domanda cautelare così proposta - che appare volta a conseguire un provvedimento inibitorio allo svolgimento del XIX Congresso dell'Associazione-partito politico "Democrazia cristiana" - non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per i rilievi che seguono.

Preliminarmente, giova, in punto di diritto, premettere che l'accoglimento di una domanda ex art. 700 c.p.c. presuppone la concorrenza dei due requisiti del *fumus boni juris*, inteso come accertamento deliberativo del diritto cautelando, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, e del *periculum in mora*, costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato, ovvero cui non sia possibile rimediare nemmeno con il comune denominatore rappresentato dal risarcimento del danno.

Nel caso in esame la proposta domanda di inibizione/sospensione della convocazione e dello svolgimento del Congresso non può infatti di per sé produrre un danno grave ed irreparabile in quanto inidoneo a ledere situazioni giuridiche soggettive del ricorrente, essendo piuttosto funzionale alla

formazione della volontà assembleare, nella fattispecie della cooperativa stessa.

A prescindere dalla valutazione dell'assunta irregolarità della convocazione del Congresso, non può comunque revocarsi in dubbio che la convocazione dell'organo assembleare si configura come strumento ordinario finalizzato a consentire all'assemblea di manifestare la propria volontà, quale che essa sia; l'atto di convocazione si pone pertanto rispetto alla delibera assembleare, come una fase procedimentale ineliminabile.

In questa prospettiva, quindi, la convocazione dell'assemblea assemblea è un atto di natura strumentale e neutrale rispetto agli interessi degli associati, non un atto strutturalmente ed intrinsecamente lesivo: in altre parole, non è ravvisabile alcun danno *in re ipsa* derivante dalla mera convocazione e dall'esercizio del diritto del voto nella seduta assembleare, in quanto il pregiudizio (così come rappresentato) si concretizzerebbe piuttosto nell'adozione di una determinata deliberazione assembleare, contro la quale è dunque esperibile, in ogni caso, la misura cautelare tipica di cui all'art. 23 c.c., difettando così peraltro anche la sussidiarietà dello strumento atipico di tutela.

Non appare in sostanza configurabile un'irreparabilità del danno - e quindi l'esistenza di un pregiudizio non solo non risarcibile ma neanche reintegrabile in forma specifica - ai diritti vantati dall'istante proprio in ragione e virtù della presenza del rimedio impugnatorio di cui all'art. 23 c.c. citato che consente l'annullamento delle delibere lesive dei diritti dei soci ma anche - *medio tempore* - la loro sospensione.

Non potrebbe neppure sostenersi peraltro che la sola convocazione e l'adozione della temuta delibera possano produrre effetti irreversibili nelle more dell'agile e veloce giudizio di sospensione ex art. 23, c.c.; se, come occorre ribadire, lo scopo precipuo dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è quello di prevenire il danno derivante dalle lungaggini che si frappongono per ottenere un provvedimento definitivo e conseguentemente prevenire gli inconvenienti derivanti da una giustizia che potrebbe giungere in ritardo, onde evitare che la durata del processo vada a danno dell'attore che abbia ragione, certamente non può ravvisarsi alcuna

irreversibilità nella prospettata lesione delle situazioni giuridiche soggettive vantate dall'istante, in quanto quella lesione è evitabile sospendendo immediatamente, mediante la menzionata cautela tipica, quanto eventualmente deliberato e paralizzando così di fatto oltre alle decisioni assunte ogni possibile pregiudizio ad esse collegato.

I principi ora esposti sono conformi, peraltro, all'orientamento giurisprudenziale maggioritario (sebbene, non unanime) secondo il quale - nell'ambito del diritto societario, affine, nella materia in esame, a quello che regola le associazioni - non può essere chiesta ex art. 700 c.p.c., nemmeno da parte del socio privo della legittimazione ad impugnare la delibera, la sospensione della convocazione dell'assemblea, poiché l'art. 2378 c.c. prevede un apposito rimedio cautelare per la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare (in questi esatti termini, cfr., Tribunale S.Maria Capua V., 16/03/2004; Trib. Napoli, 11 giugno 1993, in Società, 1993, 1491; Tribunale Brescia, 24/04/2002; Tribunale Catania, 19/10/1993).

Sotto altro profilo, non può trovare accoglimento neppure la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare "i provvedimenti necessari alla inibizione e rimozione di ogni pregiudizio di cui in premessa, inibendo, affermandone illegittimi e destituiti di ogni fondamento e potere, le iniziative e le decisioni conseguenti alle attività di cui in narrativa dell'ex socio, prof. Nino Luciani".

E invero parte ricorrente non ha neppure specificato in cosa dovrebbero consistere i "provvedimenti necessari alla inibizione e rimozione di ogni pregiudizio". Come è noto, se è vero che l'art. 700 c.p.c. consente alla parte di richiedere al giudice «i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito», è anche vero che costituisce pur sempre onere della parte indicare specificatamente quali provvedimenti si intendono efficaci allo scopo.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso proposto dal Sig. Mauro Carmagnola deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio cautelare, in ragione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ammissibilità del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c.

p.q.m.

- rigetta il ricorso presentato dal Sig. Mauro Carmagnola;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio cautelare.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla parte.

Roma, 25 gennaio 2021

Il Giudice
(dott. Guido Romano)